



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 28/03/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA N. 195 DEL 10.12.2024, E  
CONTESTUALE RIPRISTINO DEL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA NEL TRATTO DI  
LUNGOMARE MIBELLI COMPRESO FRA VIA PACINOTTI E PIAZZA DELLA  
VITTORIA, NELLA FRAZIONE MARINA DI CAMPO, DAL 01 APRILE 2025.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

**VISTA** l'ordinanza n. 195 del 10.12.2024, con la quale veniva consentita la sosta agli autoveicoli nel tratto di Lungomare F. Mibelli, compreso fra Via Pacinotti e Piazza della Vittoria, a Marina di Campo, dal giorno 11 dicembre 2024, fino a data da definire;

**PRESO ATTO** della volontà dell'Amministrazione Comunale di revocare l'ordinanza n. 195 del 10.12.2024, ripristinando altresì il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nel tratto di Lungomare interessato;

**RITENUTO** pertanto, di dover disciplinare la circolazione nel tratto di strada interessato;

**VISTO** l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

**VISTO** il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in particolare gli artt. 30, 31, 32, 37, 38;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dott. Francesco Modica Di Marco la Responsabilità dell'Ufficio di Polizia Municipale;

### **ORDINA**

**LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 195 DEL 10.12.2024 A PARTIRE DALLA DATA DEL 01 APRILE 2025, ISTITUENDO IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI, NEL TRATTO DI LUNGOMARE MIBELLI COMPRESO FRA VIA PACINOTTI E PIAZZA DELLA VITTORIA A MARINA DI CAMPO.**

Gli addetti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campo nell'Elba, a cui viene inviata la presente ordinanza saranno tenuti al posizionamento di idonea segnaletica.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

**IL RESPONSABILE**  
**MODICA DI MARCO FRANCESCO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)